



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra i Comuni di Cremona, Bonemerse, Castelveverde, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Castelvetro Piacentino per definire interventi condivisi e coordinati mirati a contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico dell'aria da polveri sottili (PM10), nel periodo critico individuato dalla L.R. 24/2006, dal 15 ottobre di ogni anno, fino al 15 aprile dell'anno successivo.

PREMESSO che:

- nei mesi invernali come sopra delineati si registra, tramite le centraline di rilevamento della qualità dell'aria dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, un aumento dell'inquinamento atmosferico in particolare da polveri sottili (PM10 - PM2,5) con superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- sulla base del Piano Regionale della Qualità dell'Aria in Lombardia, è stata definita la zonizzazione del territorio regionale (D.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605) per l'attuazione di misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria;
- il Comune di Cremona, unitamente a quelli di Bonemerse, Castelveverde, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Dovera, è inserito nell'area critica individuata come Fascia 1 - "Ex Zona A1". Nello specifico tale area è caratterizzata da un'elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV, da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata), da frequenti casi di inversione termica e da lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione.
- Il Comune di Rivolta d'Adda, inserito nella Fascia 2, area caratterizzata da un'elevata densità di emissioni, che seppur inferiori a quelle della Fascia 1, sono comunque nocive, a partire dall'anno in corso è oggetto dei provvedimenti Regionali di cui alla circolare della Regione Lombardia del 8.10.2015.

CONSIDERATO che:

- nell'ambito delle iniziative avviate dalla Regione Lombardia, di contrasto all'inquinamento atmosferico, la Legge regionale n. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" – (l'Allegato n. 3) e s.m.i. – stabilisce limitazioni alla circolazione di veicoli inquinanti, all'utilizzo di apparecchi obsoleti per la combustione di biomasse per il riscaldamento domestico, alla combustione delle biomasse all'aperto, nonché limitazioni dell'utilizzo di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile ed il divieto di climatizzazione nel periodo estivo;
- tra le misure che la Regione Lombardia intende adottare a partire dal mese di ottobre 2016, ad integrazione del Piano Regionale della Qualità dell'aria, è prevista l'estensione del fermo della circolazione imposto con d.g.r. n. 2578/14 anche agli autoveicoli classificati "Euro3" diesel non

dotati di sistemi di riduzione della massa di articolato allo scarico. Tale misura sarà applicata ai Comuni inseriti nell'area critica individuata come Fascia 1 - "Ex Zona A1";

- come risulta dai dati forniti dall'Ufficio Provinciale dell'ACI relativi ai veicoli immatricolati nell'anno 2014, i veicoli diesel classificati euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3 sono circa il 50% del totale dei mezzi diesel costituenti il parco veicolare del Comune di Cremona;
- il sopraccitato provvedimento risulta pertanto adeguato e che sarà condotto, in collaborazione con l'Ufficio Provinciale dell'ACI, il monitoraggio dell'evoluzione della composizione del parco veicolare;
- le sorgenti di PM10 primario per l'ambito della provincia di Cremona e del Comune di Cremona sono quelle riportate nell'Allegato n. 4 (INEMAR, emissioni in Regione Lombardia 2012 - versione finale. ARPA Lombardia Settore Aria e Agenti Fisici);
- il limite da considerare per le polveri sottili PM10 è stabilito dalla norma in 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte per anno civile (Allegato n. 5);
- le centraline dell'ARPA di monitoraggio delle polveri sottili PM10 nella provincia di Cremona sono posizionate nei 6 siti di cui al seguente elenco: Cremona: 1) Via Fatebenefratelli; 2) Piazza Cadorna; 3) Via Gerre Borghi; Crema: Via XI Febbraio; Soresina; Spinadesco;

considerato opportuno allargare il raggio d'azione per l'applicazione di misure più incisive e condivise da attuare sull'intero territorio interessato dal presente atto;

valutata, la necessità di individuare forme condivise di contrasto all'incremento delle polveri sottili mettendo in campo azioni sinergiche per ridurre, in particolare, l'impatto causato dal traffico veicolare.

Per tutto quanto sopra considerato i comuni che aderiscono al presente Protocollo

CONVENGONO

ART. 1

(Azioni di prevenzione)

- 1.1. ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, e ad integrazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06 e le successive delibere di Giunta adottate in materia dalla Regione Lombardia, di porre in atto le seguenti azioni:
 - a. l'incremento dei controlli per la verifica del rispetto dei divieti stabiliti dalla Legge regionale n. 24/06 e successive integrazioni, riportati in sintesi nell'Allegato n. 2;
 - b. l'adozione, in caso di superamento della soglia di concentrazione giornaliera di 50 µg/m³ di PM10, riferita alla media matematica dei valori rilevati dalle centraline collocate nel comune Capoluogo e a Spinadesco, per la durata di 10 giorni consecutivi, delle misure di cui all'Allegato n. 1;
- 1.2. Le misure di cui al punto b. del comma precedente verranno interrotte nel momento in cui i livelli di PM10, riferiti alla media matematica dei valori rilevati dalle centraline collocate nel comune Capoluogo e a Spinadesco, rientreranno al disotto del livello di 50 µg/m³ per 2 giorni consecutivi;
- 1.3. Tutte le procedure di cui al punto b. del comma 1.1. verranno attivate – previa comunicazione alla Prefettura di Cremona – dal Comune di Cremona, mediante comunicazione e-mail, ai Comuni sottoscrittori del presente Protocollo.

ART. 2
(azioni preventive o integrative)

- 2.1. limitare il riscaldamento nelle scuole pubbliche durante i periodi di chiusura;
- 2.2. ☐ ridurre la fascia oraria giornaliera di riscaldamento degli edifici privati di almeno un'ora, salvo casi particolari, sancendo il divieto di superamento della temperatura di 20° C;
- 2.3. ridurre negli edifici pubblici, l'uso del riscaldamento imponendo il limite massimo di temperatura in 20° C.;
- 2.4. invito agli esercizi commerciali a non fare uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte;
- 2.5. al fine di un progressivo miglioramento generale della qualità dell'aria, gli enti sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano ad adottare, sui rispettivi territori, in via preventiva in aggiunta a quelle sopra citate, le seguenti, ulteriori misure quali:
 - a) l'implementazione delle campagne di controllo delle caldaie, prevedendo per ogni anno termico un numero di controlli superiore al 5% del parco impianti registrati nel Curit per il territorio comunale, percentuale minima imposta dalla normativa vigente (d.g.r 3965 del 31.7.2015);
 - b) l'organizzazione di future campagne di controllo dedicate agli impianti a biomassa legnosa, che sono stati registrati nel Curit a partire dal 01/08/2014 come prevede la d.g.r.118 del 20/12/2013; implementazione del numero degli impianti a biomassa censiti;
 - c) l'applicazione di sistemi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati;
 - d) l'adozione di programmi di mobilità sostenibile (potenziamento del sistema di bike sharing, implementazione di azioni di car pooling e car sharing), anche in collaborazione tra comuni confinanti al fine di promuovere iniziative di car sharing condiviso (per studenti che frequentano la medesima scuola, impiegati presso i medesimi uffici, ecc...);
 - e) l'attuazione di azioni mirate all'efficienza ed alla sostenibilità ambientale del trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) – promozione uso auto elettriche, implementazione reti capannine di rifornimento nelle strade di collegamento tra i comuni firmatari;
 - f) l'attuazione di idonee politiche in materia di parcheggio dei veicoli, volte a promuovere l'uso del mezzo pubblico (tariffazione integrata, parcheggi e trasporti);
 - g) l'implementazione dei controlli per verificare l'attuazione della vigente normativa in materia di emissioni dei veicoli, nonché del rispetto dell'obbligo di spegnere il motore in caso di sosta prolungata;
 - h) la promozione di campagne di sensibilizzazione per pubblicizzare i provvedimenti sopra indicati;
 - i) la creazione di una sezione dedicata all'ambiente, sul sito istituzionale del Comune di Cremona, in collaborazione con Arpa dipartimento di Cremona, in cui vengano rappresentati i dati dei principali inquinanti aereodispersi, informazioni e consigli sui comportamenti idonei e, nel contempo, l'installazione di una postazione video presso SpazioComune per la "restituzione" di tali dati per i cittadini e per i fruitori della città (lavoratori, studenti, turisti);

l) la definizione di un progetto formativo specifico per gli studenti delle scuole primarie e per i loro insegnanti;

m) La promozione dei mezzi alternativi alla macchina quali autobus (in sinergia con KM), la bicicletta (in collaborazione con FIAB) e la promozione degli spostamenti a piedi nei percorsi casa / scuola (PIEDIBUS) e casa / lavoro;

n) la pianificazione di iniziative condivise sia con i Comuni ricadenti nella Fascia 1 – Ex zona A1, sia con i Comuni non ricadenti in questa fascia, ma che sono confinanti e che rientrano nella nostra Provincia;

o) la condivisione delle azioni/incentivazioni che il Comune di Cremona ha adottato nel Regolamento Edilizio in ambito energetico;

p) la promozione ed attivazione del progetto “ecopatente” in collaborazione con le autoscuole.

2.6. Le disposizioni di cui al presente protocollo hanno valenza biennale dalla sigla del medesimo.

2.7. Lo stesso si intende rinnovato automaticamente salvo espressa volontà dell'ente che desidera non esserne più vincolato, manifestata entro 10 giorni dal termine di scadenza.

2.8. Si prevede un incontro annuale al fine di monitorare l'attuazione sinergica, da parte di tutti i Comuni firmatari, con la presenza di Arpa Cremona e Asl, delle azioni contenute nel presente protocollo e di proporre, al verificarsi di situazioni di emergenza, ulteriori azioni per il miglioramento della qualità dell'aria.

FIRMATO

Comune di Cremona

Comune di Bonemerse

Comune di Castelveverde

Comune di Gadesco Pieve Delmona

Comune di Gerre de' Caprioli

Comune di Malagnino

Comune di Persico Dosimo

Comune di Sesto ed Uniti

Comune di Spinadesco

Comune di Castelvetro Piacentino

ALLEGATO N. 1

SUPERAMENTO SOGLIA LIMITE OLTRE 10 GIORNI

1. In caso di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 (risultante dalla media matematica dei valori delle quattro centraline Arpa di riferimento) per la durata di 10 giorni consecutivi, è esteso il fermo della circolazione è esteso il fermo della circolazione, in vigore ai sensi della d.g.r n. 2578/2014 **dal 15 ottobre al 15 aprile**, anche ai veicoli privati “ euro3 diesel” , non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard “ euro4” anche al sabato e giorni festivi , sempre dalle ore 7.30 ALLE 19.30.

- a. I Comuni sottoscrittori del Protocollo, si impegnano a mettere in atto sul loro territorio azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini circa i provvedimenti presi;
- b. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra:
 - i motoveicoli, i motocicli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);
 - gli autoveicoli equipaggiati con motore elettrico;
 - gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi, ossia metano o GPL;
 - le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico.
- c. Il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade le strade di Interesse Regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi di interscambio ricadenti all'interno della zona A1, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 7635 del 11-7-2008 e s.m.i.;
- d. Il divieto di cui al punto 1., inoltre, non si applica a:
 - gli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA.; dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
 - gli autoveicoli di pronto soccorso;
 - i mezzi di trasporto pubblico;
 - gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso per esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;
 - gli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo – gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso stradale;
 - distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa), agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
 - gli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
 - gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
 - gli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro , con indicati orari e tragitto da e per il luogo di lavoro con indicati orari e tragitto da e per il luogo di lavoro;
 - gli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;

- i veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento.
 - I veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
 - I veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
 - I veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
 - I veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
 - I veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
 - I veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs 285/1992 ed i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico internazionale della Federation Internationale des Vehicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- e) La probabile istituzione del divieto di cui al punto 1. – valutata sulla base delle previsioni meteorologiche e dell'andamento dei fenomeni di accumulo degli inquinanti in atmosfera – verrà comunicato all'utenza almeno due giorni prima della data della sua entrata in vigore. Qualora il 10° giorno consecutivo di superamento cada di sabato, le limitazioni al traffico veicolare entreranno in vigore la domenica successiva allo stesso sabato, se cada di domenica o in un giorno festivo, le limitazioni al traffico veicolare entreranno in vigore il giorno stesso.

Ulteriori deroghe ed autocertificazioni

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

Ai fini della fruizione delle deroghe di cui al presente protocollo, non sono ammesse autocertificazioni. Tuttavia, per i veicoli condotti da personale appartenente a pubbliche o private amministrazioni preposte a servizi di pubblica utilità, sono ammesse, per lo svolgimento di attività d'ufficio, le autocertificazioni del tipo in parola. Gli organi preposti ai controlli potranno effettuare, al riguardo, opportune verifiche, come da disposizioni di legge vigenti.

2. Ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici che, pertanto, non potrà superare le 12 ore giornaliere, nonché di diminuire di un grado centigrado, da 20° a 19°C, con 2°C di tolleranza, la temperatura dell'aria degli edifici, così come definito dal DPR n° 412/93.

ALLEGATO N. 2

MISURE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE PREVISTE DALLA REGIONE LOMBARDIA

Dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo

NON POSSONO CIRCOLARE I SEGUENTI MEZZI - VEICOLI INTERESSATI DAL FERMO

A. AUTOVEICOLI: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30; in particolare **non possono circolare:**

- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "**Euro 0 benzina**");
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "**Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel**")

B. MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI dal lunedì alla domenica, dalle 00,00 alle 24,00 a **due tempi Euro 0**

A partire dal 15 ottobre 2011 e senza più alcuna interruzione temporale, il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, è esteso a tutte le zone del territorio regionale.

C. AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL) dal lunedì alla domenica, dalle 00,00 alle 24,00, su tutto il territorio regionale, di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel.

POSSONO CIRCOLARE I SEGUENTI MEZZI - VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO

veicoli elettrici leggeri da città, veicoli **ibridi e multimodali**, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, **alimentati a metano o Gpl**, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

1. **veicoli alimentati a diesel (gasolio) dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili** (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione.
2. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3);
3. **veicoli di interesse storico o collezionistico** ai sensi dell'art. 60 , comma 4, del D.Lgs 285/1992 ed i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico internazionale della Federation Internationale des Vehicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
4. **veicoli classificati come macchine agricole** di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
5. **motoveicoli e ciclomotori** dotati di motore a **quattro tempi** anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
6. **veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale** di seguito specificati:

- o veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- o veicoli di **pronto soccorso sanitario**;
- o scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
- o veicoli muniti del contrassegno per il **trasporto di portatori di handicap** ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- o - autovetture targate CD e CC.

VEICOLI DEROGATI

- veicoli appartenenti a **soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità**, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli **dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali** scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli **operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni)**, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al **servizio postale universale** o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli **blindati destinati al trasporto valori**, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di **medici e veterinari in visita urgente**, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il **trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili** per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai **lavoratori con turni** lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei **sacerdoti e dei ministri del culto** di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo **almeno tre persone** (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le **esercitazioni di guida** e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei **donatori di sangue** muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

DOVE SI APPLICA IL FERMO

Ai sensi della d.g.r. 2605 del 30 novembre 2011 il fermo si applica nella la ZONA ex-A1, ossia nella porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, **Cremona** e Mantova) e relativi Comuni di cintura.

Oltre al comune di Cremona, il Piano anti-smog regionale interessa altri comuni della provincia di Cremona ricadenti in fascia 1 (zona Ex-A1): **Bonemerse, Castelverde, Dovera, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Rivolta d'Adda.**

DOVE NON SI APPLICA IL FERMO

Il fermo non viene applicato:

- nelle **autostrade**;
- nelle **strade di interesse regionale R1**;
- nei tratti di **collegamento tra le autostrade e le strade R1** e gli svincoli delle stesse;
- nei tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie;
- nelle **strade di penetrazione**: Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino all'imbocco della "tangenziale"), via Persico (fino all'incrocio con via dell'Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino all'imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po (limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d'Italia);
- - nelle **strade di collegamento**: via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist ("tangenziale"); viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura); via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est); via dell'Annona.

ELENCO DEI PARCHEGGI RAGGIUNGIBILI

Piazzale Atleti Azzurri d'Italia; parcheggio via della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell'Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori.

ALLEGATO N. 3

ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PREVISTE DALLA REGIONE LOMBARDIA APPARECCHI A BIOMASSA

Dal 15 ottobre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo vige il divieto, definito dalla Dgr. 7635 del 1/07/2008 e s.m.i , di utilizzo di apparecchi obsoleti (camini e stufe con rendimento <63%) alimentati a biomassa legnosa, nelle zone di fascia 1 ex A1 e nei comuni sotto i 300 m s.l.m.

OLIO COMBUSTIBILE

Con la Dgr. 10858 del 21/12/2009 e con la successiva Legge Regionale n.11/2010, si è definito il divieto permanente di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW in tutta la Regione Lombardia.

COMBUSTIONE ALL'APERTO

E' vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali.

Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo suddetto, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale.

Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.

L'abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, **è sempre vietata** in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.

CLIMATIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di climatizzazione nel periodo estivo e invernale in cantine, ripostigli, scale, box e depositi nelle abitazioni.

ALLEGATO N. 4

VALORI LIMITE DELLA CONCENTRAZIONE DI PM10 E PM2,5 PER LA PROTEZIONE
DELLA SALUTE UMANA PREVISTI NEL DL 250/12 DEL 24/12/2012

INQUINANTE	VALORE LIMITE	PERIODO DI MEDIAZIONE	LEGISLAZIONE
PM 10 Particolato fine	50 µ/m ³ Valore limite protezione salute umana, da non superare più di 35 volte per anno civile	24 ore	DL 250/12
	40 µ/m ³ Valore limite protezione salute umana Anno civile D.L. 155/2010	Anno civile	DL 250/12
PM 2,5 Particolato Fine FASE I	25 µ/m ³	Anno civile	DL 250/12
PM 2,5 Particolato Fine FASE II	20 µ/m ³	Anno civile	DL 250/12

NB: La Legislazione a cui si fa riferimento è stata integrata dal

DL 24 dicembre 2012, n. 250

Toglie il limite temporale del 1 gennaio 2015 e introduce nuovi sistemi di rilevazione ma con gli
stessi parametri

L'Appendice XI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e'
soppressa.